

COMUNE DI DRENA

(Provincia di Trento)

R E G O L A M E N T O
P E R I L S E R V I Z I O
D E L L ' A C Q U E D O T T O

CAPO I^

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

CAPO II^

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 1

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; sono quindi istituite due categorie di concessione:

- 1a = CONCESSIONI PER USO DOMESTICO;
- 2a = CONCESSIONI SPECIALI.

ART. 2

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali però dovranno presentare, all'atto del contratto, l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di abbonamento dovrà essere firmata dai condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù d'acquedotto.

ART. 3

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate. Potranno però essere fatte cessioni anche nelle strade sprovviste di condutture, purchè i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa della costruzione della regolare condotta occorrente, pagando una volta tanto ed a fondo perduto, la quota che verrà fissata dall'Amministrazione. Tale contributo sarà del cento per cento.

ART. 4

Ogni concessione è precaria, fatta con regolare atto di convenzione ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso nè indennità.

La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui venne eseguita la presa dell'acqua e si rinnova poi tacitamente ogni anno fino a nove anni, ove non ne sia data dall'utente disdetta entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

ART. 5

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero ed il proprietario dell'immobile.

Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

ART. 6

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non potrà cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa, può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.

ART. 7

L'acqua sarà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione nelle ore notturne.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Nè in questo caso nè in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

ART. 8

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti. Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione principale prima del contatore.

Per complessi con più utenze potrà essere eseguito un solo allacciamento alla tubazione stradale con tubazioni di diametro adeguato, ed eseguita la separazione utenze in apposito locale quadro contatore.

Qualora un fabbricato sia diviso materialmente fra più proprietari ogni appartamento potrà essere munito di proprio contatore e la fatturazione avverrà al nome dei singoli proprietari.

Potranno essere ammesse eccezioni nel caso di edifici esistenti, per i quali risulti impossibile o comunque molto gravosa la separazione dei circuiti interni di alimentazione dei diversi appartamenti; tali casi saranno comunque da accertarsi di volta in volta da parte del Comune e la fatturazione dell'acqua avverrà a carico dei proprietari.

ART. 9

Le opere di allacciamento alla rete di distribuzione pubblica e le tubature di derivazione sul suolo ricadente entro pertinenze stradali pubbliche (strade, via, piazze, ecc.) saranno a totale carico dell'utente ed eseguite dal Comune o dall'utente stesso, in quest'ultimo caso eseguendo le istruzioni date dal Comune e previo deposito presso la Tesoreria comunale di una cauzione di importo corrispondente alle presunte spese di ripristino della sede stradale.

Le spese di allacciamento e le tubature su suolo o in luoghi non ricadenti entro pertinenze stradali pubbliche saranno eseguite a regola d'arte a cura e spese dell'utente stesso.

Tutte le opere, inoltre, prima del reinterro, saranno verificate dal tecnico o dall'incaricato di fiducia del Comune.

L'utente dovrà depositare anticipatamente presso la tesoreria comunale un importo corrispondente alle spese previste per i lavori da eseguirsi a cura del Comune.

L'allacciamento è consentito esclusivamente sul cielo della tubazione comunale e per nessun motivo la sezione del tubo potrà venire ridotta ed essere ostacolato il normale flusso dell'acqua.

Le tubazioni dell'allacciamento devono venire collegate fra loro a snodo, in modo da seguire il più possibile i movimenti del terreno e sopportare senza danni le vibrazioni determinate dalla densità del traffico sulla strada.

ART. 10

Il contatore sarà fornito dal Comune, sarà sempre di sua proprietà e sarà montato in un locale messo a disposizione dell'utente, sempre accessibile all'incaricato comunale, ed al riparo da agenti che possano danneggiarlo. L'installazione del contatore dovrà essere eseguita a cura del Comune, sarà montata una saracinesca di buona qualità subito prima dello stesso contatore, con addebito delle spese all'utente.

ART. 11

Per la fornitura del contatore l'utente sarà tenuto al versamento di un nolo annuo fissato con deliberazione consiliare. Il Comune si riserva di verificare la proposta dell'utente per la posizione del contatore, il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare lo stesso.

Al contatore sarà apposto un sigillo di piombo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione dello stesso.

ART. 12

Il comune addebiterà al titolare dell'utenza un importo corrispondente alle spese sostenute per ripristinare l'opera di allacciamento ove ripristini si rendessero necessari per vetustà od inadeguatezza di dette opere, oppure a causa di rifacimenti e variazioni della rete di distribuzione principale, per i tratti ricadenti entro pertinenze stradali pubbliche. In situazioni particolari la Giunta potrà deliberare in merito.

ART. 13

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo, ecc. delle opere di allacciamento e condutture delle tubazioni principali ed ha l'obbligo di dare immediato avviso al Comune e deve eseguire immediatamente le riparazioni a proprie spese; qualora le riparazioni non venissero eseguite tempestivamente il Comune assegnerà un termine, scaduto il quale potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle deliberazioni del Consiglio comunale.

ART. 14

Le condutture in luoghi non ricadenti entro pertinenze stradali pubbliche saranno mantenute in buono stato a cura dell'utente. Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture, la regolarità degli allacciamenti e di prescrivere le eventuali opere di riparazione. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che potessero derivare a persone o a cose a causa di installazioni imperfette, o a seguito di condutture non mantenute in buono stato a cura dell'utente.

CAPO III[^]

LETTURA CONTATORI

ART. 15

Le letture dei contatori saranno rilevate, di norma, una volta all'anno. L'Amministrazione ha però il diritto di far visitare sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi momento. In caso di rifiuto a far eseguire le verifiche e le letture l'Amministrazione comunale prenderà gli opportuni provvedimenti ivi inclusa la sanzione amministrativa prevista dall'art. 106 del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n° 383 e s.m.

ART. 16

In base alle letture rilevate, l'Ufficio procede, una volta all'anno, al computo del consumo avvenuto nell'anno precedente.

ART. 17

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore. Tale verifica avverrà dopo versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica, somma che verrà restituita se il reclamo risulta fondato.

ART. 18

Nel caso di constatata erronea indicazione di un contatore e nell'impossibilità, per qualsiasi causa, di effettuare il rilevamento dei consumi, gli stessi verranno determinati in via presuntiva ed addebitati nel modo che segue:

- a) in base alla media dei consumi dei due anni precedenti (o frazioni di anno) se l'utenza è in atto da più di un anno;
- b) sulla base di 200 litri/persona/giorno nel caso di utenza nel primo anno di esercizio.

CAPO IV[^]

PAGAMENTI

ART. 19

Presso il Comune sarà tenuto un libro mastro, contenente la partita dei consumi annuali di ogni utente. La lettura dei contatori verrà fatta, di norma, entro il mese di agosto di ciascun anno.

ART. 20

Gli utenti pagheranno in via posticipata i consumi di acqua risultando dall'ultima lettura degli apparecchi di misura, sulla base delle tariffe in vigore. La riscossione delle somme suindicate avverrà nelle forme e nei modi previsti per l'esazione delle entrate patrimoniali del Comune.

ART. 21

Gli utenti morosi saranno tenuti a pagare oltre alle somme dovute, anche una multa del 6% su di esse.

ART. 22

Trascorsi ancora quindici giorni dalla notifica della morosità, l'Amministrazione prenderà gli opportuni provvedimenti ivi inclusa la sanzione amministrativa prevista dall'art. 106 del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n° 383, e s.m.

ART. 23

Al fine di agevolare il controllo e la lettura dei contatori, i proprietari di case che vengono abitate saltuariamente, dovranno comunicare al Comune il nominativo di una persona incaricata della custodia della casa e comunque disporre affinché sia reso possibile in qualsiasi momento, l'accesso al contatore da parte del personale comunale.

CAPO V^

INDENIZZI

ART. 24

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzioni del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore. Egli è tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche di afflusso affinché si possa porvi rimedio.

CAPO VI

DIVIETI, RESPONSABILITA', CONTRAVVENZIONI

ART. 25

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina di manovra delle pompe e opere di presa. Sarà punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 106 del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n° 383, e s.m., oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontane o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa. Della contravvenzione commessa da minorenni, rispondono i rispettivi genitori.

ART. 26

E' proibito agli abbonati di lasciare innestare alla propria derivazione, una presa o diramazione a favore di terzi. Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune e in caso di recidiva si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 106 del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n° 383, e s.m.

ART. 27

E' vietato agli abbonati usare chiavi di manovra o di accesso alle prese ed anche di tenerle in deposito.

ART. 28

La mancata osservanza da parte degli utenti a qualsiasi condizione stabilita dal presente regolamento, da' diritto all'Amministrazione, previa diffida in iscritto, di togliere il servizio dell'acqua entro otto giorni dalla constatazione del fatto. In caso di frodo o presa illegale d'acqua dalle condutture comunali da parte di privati privi di contatore, nonche' di permesso scritto rilasciato dal Comune, l'Amministrazione, senza pregiudizio dell'azione giudiziaria verso l'utente, toglierà senza alcun preavviso la somministrazione dell'acqua, previo constatazione dell'illecito.

Indipendentemente dalle precedenti sanzioni fissate dal Consiglio Comunale, tanto l'utente quanto l'installatore che abbia eseguito i rispettivi lavori, incorrono ciascuno nell'ammenda fissata dalla sanzione amministrativa prevista dall'art. 106 del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n° 383, e s.m.:

- a - allacciamento non autorizzato alla conduttura stradale;
- b - allacciamento non autorizzato ad una conduttura di derivazione;
- c - manomissione del contatore o dei relativi sigilli.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come altra contravvenzione di polizia urbana.

CAPO VII

TARIFFE

ART. 29

L'utente sarà tenuto, oltre al pagamento del nolo cantatore, al versamento di un importo corrispondente alla quantità d'acqua consumata secondo quanto l'Amministrazione stabilirà con separato provvedimento.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 30

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, ecc. relativi ad allacciamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico dell'utente interessato.

ART. 31

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le norme di questo regolamento. Tali modifiche, debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso.

ART. 32

Le disposizioni del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 19.1.1984, n° 6/L.


ART. 33

Sarà diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare in qualsiasi tempo in tutto od in parte le disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ad ogni effetto di legge il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 3 del 31.1.1964, è costituito da n° 33 articoli ed è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 63 del 19.11.1990.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 19.11.90
con deliberazione N. 63

Il Consigliere designato

W. Colobetti



Il Sindaco

Renzo Ferro

Il Segretario

M. Minn

Publicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 52 del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, per otto giorni consecutivi dal 21/11/1990
al 29/11/1990 con/senza opposizioni.
DRENA addi 30.11.1990



Il Segretario

M. Minn


GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

ESECUTIVO PER DECORRENZA DEI TERMINI

N. 3213/15-R.

Trento, 08.03.91 SEDUTA G.P.

Publicato, a termini dell'art. 52 Il comma del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 199 gennaio 1984, n. 6/L, per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo Comunale depositato nella Segreteria comunale dal 28.03.91
al 12.04.91
DRENA addi 13.04.91



Il Segretario

M. Minn